

L'ISEE

CHE COS'È E COME SI CALCOLA

CHE COS'È L'ISEE E COME SI CALCOLA

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il misuratore della ricchezza di una persona e del suo nucleo familiare. Esso è il modello mediante il quale è possibile richiedere prestazioni agevolate. E' il rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) ed il parametro della Scala di Equivalenza. Quest'ultimo tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare e prevede l'applicazione di eventuali maggiorazioni collegate a particolari situazioni presenti all'interno del nucleo medesimo.

L'ISE è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi prodotti da ciascun componente del nucleo familiare (ISR) e il 20% del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto da ciascun componente del nucleo familiare (ISP).



Il soggetto che intende richiedere prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, per ottenere l'ISEE, deve fornire le informazioni necessarie per una valutazione economica del proprio nucleo familiare attraverso la presentazione di una Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) che è una dichiarazione del cittadino, con la quale egli si assume la responsabilità, ANCHE PENALE, di quanto dichiarato.

Con il D.P.C.M. 159/2013 la DSU ha cambiato forma assumendo un carattere Modulare: vi sono DIVERSI MO-DELLI da utilizzare IN FUNZIONE DELLA PRESTAZIONE DA RICHIEDERE E DELLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE.

Il punto di partenza è la compilazione del MODULO BASE o anche DSU MINI nel quale verranno indicati i DATI ANAGRAFICI dei componenti del nucleo familiare, i dati relativi ALL'ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (se trattasi di immobile di proprietà o in locazione) il PATRIMONIO MOBILIARE ed IMMOBILIARE, i REDDITI prodotti in Italia o all'estero da ciascun componente del nucleo familiare; gli assegni periodici percepiti a titolo di mantenimento di figli e coniuge, dati degli autoveicoli posseduti.

La **DSU MINI** consente di calcolare l'**ISEE STANDARD O ORDINARIO** valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Essa però non basta quando ricorrono le seguenti situazioni:

- → presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti (MODULO FC2);
- → richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (MODULO MB2 ISEE UNIVERSITA');
- → presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi (MODULO MB2 - ISEE MINORENNI);
- → esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari (MODULO FC3).

Nelle suddette situazioni occorre la DSU nella sua versione estesa compilando i cosiddetti MODULI AGGIUN-TIVI.



NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica **ALLA DATA DI PRESENTAZIONE** della DSU, salvo alcune eccezioni.

Queste alcune REGOLE PARTICOLARI:

- → CONIUGI appartengono sempre allo stesso nucleo familiare, ANCHE SE AVENTI DIVERSA RESIDENZA ANAGRAFICA. Fanno eccezione le ipotesi di separazione, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc;
- → Deve essere indicato anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);



- → IL FIGLIO MAGGIORENNE non convivente ma a carico ai fini IRPEF dei genitori rientra nel nucleo di questi SOLO SE NON CONIUGATO E NON AVENTE FIGLI. Nel caso in cui i genitori non appartengono allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori;
- → il soggetto IN CONVIVENZA ANAGRAFICA, cioè coabitante con altre persone per MOTIVI RELIGIOSI, DI CURA, DI ASSISTENZA, MILITARI, DI PENA e simili fanno nucleo a sé stante tranne se:
- A) CONIUGATO (in tal caso deve essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge);
- B) A CARICO AI FINI IRPEF DI ALTRE PERSONE (in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico).





INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)

L' Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) e' dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto delle spese riconosciute e delle franchigie.

I REDDITI dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al SECONDO ANNO SOLARE PRECEDENTE QUEL-LO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU (es. sottoscrizione nel 2015 redditi di riferimento 2013). Per le SPESE E LE FRANCHIGIE relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all'ANNO SOLARE PRECE-DENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU (es. sottoscrizione nel 2015 spese sostenute nel 2014).

Per l'individuazione del reddito del singolo componente si deve considerare, oltre il **REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF**, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, i proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), il reddito figurativo delle attività finanziare, ogni altra fonte di reddito (o trattamento), anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all'estero. In particolare:

→ I REDDITI SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA;



I REDDITI ESENTI DA IMPOSTA (ES. BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE DALL'UNIVERSITÀ, O DA REGIONI A STATUTO ORDINARIO O SPECIALE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI, COMPENSI PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE AD EURO 7.500,00 DERIVANTI DA ATTIVITA SPORTIVE DILETTANTISTICHE);

- → I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO (tassati) esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni);
- → IL REDDITO LORDO DICHIARATO AI FINI FISCALI NEL PAESE DI RESIDENZA da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito;
- → ASSEGNI effettivamente percepiti PER IL MANTENIMENTO DI FIGLI (quelli per il mantenimento del coniugue sonono già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF);
- → TRATTAMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E INDENNITARI a qualunque titolo EROGATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini irpef (es. pensioni ordinarie dell'INPS, rendite INAIL per infortunio o malattia professionale, assegni e le pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, assegni familiari, assegni di maternità, ecc.);
- → REDDITO FONDIARI relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini irpef.
- → A CARICO AI FINI IRPEF DI ALTRE PERSONE (in tal caso fa parte del nucleo della persona di cui è a carico).



INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del PATRIMONIO IMMOBILIARE e del PATRIMONIO MOBILIARE.

Il PATRIMONIO IMMOBILIARE si calcola sommando il VALORE di immobili e terreni posseduti in Italia DE-FINITO AI FINI IMU e il VALORE di immobili e terreni posseduti all'estero DEFINITO AI FINI IVIE, al netto del mutuo residuo, alla data del 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIO-NE DELLA DSU INDIPENDENTEMENTE DAL PERIODO DI POSSESSO NELL'ANNO (es: sottoscrizione 2015 situazione immobiliare al 31/12/2014).

Il valore dell'ABITAZIONE PRINCIPALE, calcolato al NETTO DEL MUTUO, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di EURO 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

Sono compresi i diritti reali di godimento (USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, SERVITÙ, SUPERFICIE, EN-FITEUSI ecc.), mentre è ESCLUSA LA NUDA PROPRIETÀ.

Per la determinazione del **PATRIMONIO MOBILIARE** bisogna considerare le seguenti componenti, **DETENU- TE IN ITALIA E ALL'ESTERO**:

- → depositi e conti correnti bancari e postali e carte prepagate;
- →titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
- →azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (0.I.C.R.) italiani o esteri;
- →partecipazioni azionarie in società italiane estere quotate in mercati regolamentari;
- →partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
- →masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996;
- →altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione;
- → IL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO PER LE SOCIETÀ E LE IMPRESE INDIVIDUALI in contabilità ordinaria rilevato dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le società e le imprese individuali in contabilità semplificata.

Per i DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI (detenuti in Italia e all'estero) va assunto il valore del saldo contabile attivo, compresi gli interessi, AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DSU o, se superiore, il VALORE DELLA CONSISTENZA MEDIA ANNUA riferita al medesimo anno. Se però nell'anno in esame parte delle somme sono state impegnate in investimenti, per un ammontare superiore alla differenza tra i due parametri, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media.

L'AUTODICHIARAZIONE E L'ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DATI

Il D.P.C.M. 159/2013 prevede IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA QUANTITÀ DI INFORMAZIONI AUTO DICHIARATE DAL CITTADINO così da poter rafforzare i controlli. Le informazioni già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, infatti, saranno acquisite automaticamente dal sistema dell'ISEE. Le informazioni contenute nella DSU, quindi, saranno IN PARTE AUTO DICHIARATE (es. informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte ACQUISITE DIRETTAMENTE DAGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (es. reddito complessivo ai fini IRPEF) E DELL'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS come assegni familiari, indennità di accompagnamento, assegno di maternità ecc.).

Su tutti i dati auto-dichiarati verranno effettuati controlli sistematici anche tra il momento della ricezione della DSU e quello della consegna dell'attestazione ISEE.

Eventuali OMISSIONI E/O DIFFORMITÀ che venissero rilevate in sede di INCROCIO DEI DATI DICHIA-RATI SULLA DSU CON QUELLI PRESENTI NEGLI ARCHIVI INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE sono analiticamente riportate sull'ISEE. Il soggetto richiedente può utilizzarlo o presentare una nuova DSU. Nel primo caso GLI ENTI AI QUALI SONO CHIESTE LE PRESTAZIONI AGEVOLATE O LE RIDUZIONI TARIFFA-RIE POSSONO CHIEDERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A PROVA DELLA VERIDICITÀ DEI DATI. Nel caso in cui dichiarante intenda CONTESTARE I DATI non auto-dichiarati e RILEVATI DAGLI ARCHIVI INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE può farlo interloquendo con l'INPS.

Per la DSU valgono le regole previste per le dichiarazioni sostitutive, sanzioni comprese (vedi Dpr. 445/2000).

RIEPILOGANDO

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

DATI AUTODICHIARATI DAL CITTADINO

- 1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE;
 - 2. CONDIZIONI DI DISABILITÀ:

3. IDENTIFICAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE N.F.;

- 4. REDDITO COMPLESSIVO LIMITATAMENTE AI CASI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI;
 - 5. REDDISTI ESENTI DA IMPOSTA;
 - 6. REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO:
 - 7. PROVENTI AGRARI (IRAP);
 - 8. ASSEGNI PERCEPITI/CORRISPOSTI PER MANETINMENTO FIGLI;
 - TRATTAMENTI ASSISTENZIALI NON EROGATIDALL'INPS;
 - 10. CANONE DI LOCAZIONE ANNUO;

11. COMPONENTI
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
CON INDICAZIONE DEI MUTUI RESIDUI;

- 12. COMPONENTI PATRIMONIO MOBILIARE;
 - 13. AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, NAVI, IMBARCAZIONI.

DATI ACQUISITI
DAGLI ARCHIVI INPS
E AGENZIA DELLE ENTRATE

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF;
 TRATTAMENTI ASSISTENZIALI,
 PREVIDENZIALI ED INDENNITARI

EROGATI DALL'INPS

(ES. INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, ASSEGNO DI MATERNITÀ, ECC.);



SU TUTTI I DATI AUTO-DICHIARATI VERRANNO
EFFETTUATI CONTROLLI SISTEMATICI ANCHE
TRA IL MOMNETO DELLA RICEZIONE DELLA DSU
E QUELLO DELLA CONSEGNA
DELL'ATTESTAZIONE ISEE.

LA DSU HA VALIDITÀ DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE FINO AL 15 GENNAIO DEL'ANNO SUCCESSIVO